



***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa***  
***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

***Prot. int. n. 5579 del 09/12/2019***

***Determina n. 221 del 09/12/2019 di aggiudicazione definitiva del “Servizio di vigilanza armata presso le Sedi Istituzionali del Consiglio di Stato”, - Codice CIG 7903904BE8***

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la determina n. 97 del 10.05.2019, con la quale è stato disposto di procedere - mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) d.lgs. n. 50/2016 - all'affidamento del “**Servizio di vigilanza armata presso le Sedi Istituzionali del Consiglio di Stato**”;

**DATO ATTO** che in data 10.07.2019, all'esito dell'indagine di mercato prot. 6944 del 10.05.2019 è stata avviata la RDO MEPA n. 2348642 alla quale sono stati invitati n. 20 operatori economici che avevano presentato manifestazione di interesse;

**CONSIDERATO** che alla data di scadenza – fissata per le ore 17,00 del giorno 31.07.2019 – sono pervenute le n. 7 offerte come di seguito indicate:

<b>N</b>	<b>Denominazione concorrente</b>
<b>1</b>	COSMOPOL SECURITY
<b>2</b>	CSM GLOBAL SECURITY SERVICE
<b>3</b>	F.P. VIGILANZA
<b>4</b>	LUONGO SECURITY SRL
<b>5</b>	SEVITALIA SICUREZZA
<b>6</b>	TV SERVICES VIGILANZA SRL
<b>7</b>	UNISECUR SRL

**DATO ATTO** che, per le motivazioni indicate nella determina a contrarre al cui contenuto si rimanda, il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, d.lgs. 50/2016;

**VISTO** il provvedimento prot. 4044 del 23.08.2019 con il quale il RUP - a seguito della valutazione della documentazione amministrativa - ha ammesso alla fase successiva tutte le società partecipanti;

**VISTA** la determina n. 154 del 07.08.2019 con la quale è stata nominata la commissione di gara per la proposta di aggiudicazione della procedura oggetto della presente determina;

**CONSIDERATO** che:

- la commissione di gara, con verbale n. 1/2019 ha provveduto ad assegnare i seguenti punteggi tecnici:



***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa***  
***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

<b>N</b>	<b>Denominazione concorrente</b>	<b>Punteggi tecnici</b>
<b>1</b>	TV SERVICES VIGILANZA	37,85
<b>2</b>	UNISECUR	14,20
<b>3</b>	COSMOPOL SECURITY	34,57
<b>4</b>	LUONGO SECURITY	24,00
<b>5</b>	SEVITALIA	44,00
<b>6</b>	CSM GLOBAL SECURITY	41,06
<b>7</b>	F.P. VIGILANZA	26,15

- In data 14/10/2019 la commissione di gara, in seduta virtuale pubblica, dopo aver inserito sul MEPA i punteggi tecnici assegnati, ha provveduto all'esclusione della ditta UNISECUR per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento e proceduto all'apertura delle offerte economiche delle restanti ditte. Gli importi offerti – comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - sono i seguenti:

<b>N</b>	<b>Denominazione concorrente</b>	<b>Importo offerto</b>	<b>Punteggio economico</b>
<b>1</b>	TV SERVICES VIGILANZA	<b>€ 208.423,26</b>	<b>50,00</b>
<b>2</b>	COSMOPOL SECURITY	<b>€ 220.031,75</b>	<b>47,36</b>
<b>3</b>	LUONGO SECURITY	<b>€ 214.775,06</b>	<b>48,52</b>
<b>4</b>	SEVITALIA	<b>€ 216.386,77</b>	<b>48,15</b>
<b>5</b>	CSM GLOBAL SECURITY	<b>€ 210.849,68</b>	<b>49,42</b>
<b>6</b>	F.P. VIGILANZA	<b>€ 213.671,18</b>	<b>48,77</b>

- la commissione, a seguito dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, ha provveduto ad assegnare i punteggi economici ed a stilare la graduatoria provvisoria, così come di seguito riportata:



***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa***  
***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

N	Denominazione concorrente	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio totale
1	SEVITALIA	44,00	<b>48,15</b>	92,15
2	CSM GLOBAL SECURITY	41,06	<b>49,42</b>	90,48
3	TV SERVICES VIGILANZA	37,85	<b>50,00</b>	87,85
4	COSMOPOL SECURITY	34,57	<b>47,36</b>	81,93
5	FP VIGILANZA	26,15	<b>48,77</b>	74,92
6	LUONGO SECURITY	24,00	<b>48,52</b>	72,52

- la commissione di gara, preso atto dei punteggi ottenuti dagli operatori economici ha dichiarato le offerte economiche delle prime due classificate anormalmente basse, ai sensi di quanto previsto all'art. 97 del d.Lgs. n. 50/2016, per effetto del superamento delle soglie di anomalia dell'offerta tecnica e di quella economica ed al fine della valutazione delle stesse, ha convocato in seduta riservata il RUP;

- Il RUP, non ritenendo sufficienti gli elementi contenuti nel modello offerta economica, in data 29/10/2019 ha convocato le prime due società in contraddittorio per il giorno 06/11/2019 e richiesto alla terza classificata giustificazioni in merito all'offerta presentata;

- Sulla base dei chiarimenti forniti il RUP ha ritenuto le offerte presentate dalle prime due classificate affidabili e congrue e si è riservato di valutare le giustificazioni presentate dalla terza classificata, solo nel caso in cui si dovessero verificare problemi con le prime due classificate in sede di verifica dei requisiti.

- In data 28/11/2019 la Commissione sulla base delle suddette determinazioni ha proceduto – in seduta virtuale pubblica - alla proposta di aggiudicazione in favore della ditta SEVITALIA SICUREZZA S.R.L. (giusto verbale 2/2019);

- A seguito della proposta di aggiudicazione il RUP ha eseguito la verifica dei requisiti, nel corso della quale è emerso che la Sevitalia Sicurezza S.r.l. in data 4.12.2017 è risulta destinataria di un sequestro preventivo delle quote sociali, in relazione al procedimento penale n. 24441/2015 avente ad oggetto la società Centralpol, dalla quale la Sevitalia Sicurezza ha affittato il ramo di azienda;

**RITENUTO** che non ricorresse nel caso di specie alcuno dei motivi di esclusione legati a condanne penali, di cui all'art. 80, commi 1 e 3 del d. lgs. n. 50/2016, né alcuno dei motivi di esclusione legati a irregolarità fiscali, di cui all'art. 80, comma 4, né alcuna delle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, in presenza dei quali motivi e delle quali situazioni si impone l'esclusione dell'operatore economico "in qualsiasi momento della procedura";

**VERIFICATO** in particolare, che in tal senso ha anche statuito il Consiglio di Stato – Sez V - con sentenza n.241 del 14/01/2019 stabilendo che "per quanto attiene al caso dei gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), l'esistenza di un provvedimento di sequestro penale delle quote non appare integrare alcuna delle fattispecie contemplate dalla predetta disposizione, posto che: a) non prefigura carenze significative nella esecuzione di precedente contratto; b) non concreta tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; c) non



## ***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa***

### ***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

attiene alla ipotesi delle dichiarazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione e dell'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione (posto che, nella specie, il sequestro de quo era successivo alla formalizzazione dell'offerta); d) non integra alcuna delle altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico. Del resto, il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) è una misura cautelare reale che – fermo restando il principio di la presunzione di innocenza di cui all'art. 27 Cost., che informa tutto l'ordinamento penale - realizza la funzione di impedire che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze, ovvero agevolare la commissione di altri reati. Si tratta quindi di una misura volta ad incidere sui possibili sviluppi di reati già consumati, per evitare gli ulteriori possibili effetti; esso ha, inoltre, una efficacia tendenzialmente provvisoria e rebus sic stantibus, giacché gli effetti del vincolo vengono meno a seguito della sentenza che definisce il giudizio, di qualunque tenore essa sia, di assoluzione, di condanna o non luogo a procedere”;

**DATO ATTO** che la conclusione è ulteriormente corroborata dall'orientamento dell'ANAC (Deliberazione n. 92/2012), secondo cui “il provvedimento di sequestro non comporta la perdita di idoneità soggettiva alla prosecuzione dell'attività di impresa, e non è ex se idoneo a determinare la decadenza automatica della società dai rapporti giuridici in essere inter partes”;

**RITENUTO** pertanto, di dover procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione di cui al verbale n. 3 /2019, a favore della ditta SEVITALIA SICUREZZA S.R.L.;

#### **DETERMINA**

1. di aggiudicare la procedura di gara relativa al servizio in oggetto a favore della dell'operatore economico SEVITALIA SICUREZZA S.R.L P.IVA 09429841001 per un importo complessivo di € 216.386,77 di cui € 2.166,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
2. di pubblicare in data odierna il presente provvedimento sul profilo Committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sul MIT e sulla piattaforma ANAC, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;
4. di comunicare l'esito dell'aggiudicazione agli operatori economici secondo le modalità di cui all'art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente